

 <i>Nobilis Universitas</i>	COMUNE DI BISACQUINO (Città Metropolitana di Palermo) CAP 90032 – Cod. Fisc. 84000450829 – P.I. IT00676920820 protocollo@pec.comune.bisacchino.pa.it	 <i>Regione Siciliana</i>
ORDINANZA N. 107 DEL 24/10/2019		
Oggetto: ☒ A.S.O. - ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO ☐ T.S.O. TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO nei confronti di: [REDACTED] [REDACTED]		

IL SINDACO

VISTA la proposta del dr. RANDAZZO Pasquale datata 24/10/2019, con la quale viene proposto: ☒ accertamento sanitario obbligatorio ☐ trattamento sanitario obbligatorio in condizione di degenza ospedaliera di [REDACTED] in oggetto generalizzato/a;

VISTO che dalla stessa proposta risulta che si è in presenza di persona affetta da alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici e che:

- ☐ la stessa non manifesta il proprio consenso volontario all'accertamento [A.S.O.];
oppure
- ☐ gli interventi terapeutici non sono stati accettati dall'infermo [T.S.O.];
- ☐ non vi sono le condizioni e idonee misure sanitarie extra-ospedaliere;

PRESO ATTO che la Polizia municipale riferisce che sussistono segnalazioni raccolte tra le persone vicine all'infermo (in particolare:);

ATTESO che la suddetta proposta è stata convalidata dal dr.
e che si è evidenziato che il malato manifesta atteggiamenti di rifiuto con manifestazioni di resistenza e/o di agitazione;

RILEVATO che la competenza dell'ASP è individuata dagli articoli 1, 2, 13,14, 33, 34 della legge 833/1978 e 1, 2, 6 della legge 180/78;

ATTESO che:

- il Sindaco, quale Autorità sanitaria locale, è autorizzato ad utilizzare i servizi e le strutture sanitarie dell'ASP a cui carico rimane ogni onere del servizio sotto il profilo sanitario;
- alla Polizia municipale spettano i compiti di sicurezza, mentre la presenza di personale medico, paramedico e/o ausiliario è necessaria a garanzia della salute del malato;

CONSIDERATO che nel caso in specie, il ☐ TSO - Trattamento Sanitario Obbligatorio - oppure - ☒ l'ASO - Accertamento Sanitario Obbligatorio è indispensabile quale misura estrema al fine di prevenire una situazione di pericolo per il soggetto medesimo e per la collettività;

VISTO l'articolo 2 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, a mente del quale il Sindaco è l'autorità sanitaria locale cui sono affidati tutti i compiti non specificatamente rientranti nelle competenze di altri organi oltre alla competenza *extra ordinem* di disporre provvedimenti contingibili ed urgenti in materia sanitaria;

RILEVATA la necessità di tutelare la salute e la sicurezza di tutti i cittadini, anche attraverso l'assunzione di provvedimenti coercitivi, repressivi dei diritti fondamentali, quale la libertà personale, in quanto giustificati da situazioni di pericolo imminenti altrimenti non evitabili;

VISTA la Sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana nr. 187/08 Reg. Dec. in data 6 marzo 2008, che detta disposizioni ed interpretazioni autentiche della normativa vigente in materia di T.S.O.;

VISTI gli artt. 33, 34 e 35 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 e gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000;

VISTA la Circolare Ministero Interni - Direzione generale dell'amministrazione civile – n. 3/2001 del 20 luglio 2001 la quale ha fornito alcune precise indicazioni procedurali, ed in particolare:

- il Sindaco, quale Autorità sanitaria, emette l'ordinanza di ricovero obbligatorio per soggetto con patologia mentale presso il più vicino presidio sanitario, rimanendo a carico di quest'ultimo, qualora non vi fosse disponibilità di posti, il compito di individuare un'altra struttura idonea ove indirizzare il malato;
- il personale della polizia municipale accompagnerà l'infermo fino al luogo di cura, anche se fuori dal comune, poiché interviene nell'esercizio del potere di polizia amministrativa sanitaria, propria dell'autorità locale, e non di pubblica sicurezza;
- in via prioritaria i malati dovranno essere trasportati a bordo di autoambulanza, pur essendo possibile, in considerazione della peculiarità della malattia, l'uso di qualsiasi automezzo, anche privato, in caso di necessità ed ove possibile;
- una volta raggiunto il luogo di trasferimento, qualora il ricovero dell'infermo non fosse possibile per mancanza di posti disponibili lo stesso veicolo che ha iniziato il viaggio di trasporto proseguirà fino a raggiungere la nuova destinazione.

VISTA la Circolare Ministero dell'Interno (Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale Affari Generali – Servizio Polizia Amministrativa e Sociale – Divisione Terza – Sez. I 559/C 17053.14700(1) Roma, 22-3-96 Rif. N. 3180/15.1 Gab. Del 17/01/96);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 innanzi detto "Codice");

CONSIDERATO che per dato personale si intende "qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale" (art. 4, comma 1, lett. b, del Codice);

CONSIDERATO che per diffusione dei dati personali si intende "il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione" (art. 4, comma 1, lett. m, del Codice);

PRESO ATTO che la pubblicazione dell'ordinanza del sindaco recante in chiaro i dati identificativi dell'interessato e l'ordine di sottoporre lo stesso ad accertamento o trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, unita alla relativa reperibilità nel web mediante l'inserzione del nominativo del destinatario nei più diffusi motori di ricerca, causerebbe una diffusione di dati sensibili in quanto idonei a rivelare lo stato di salute dell'interessato (art. 4, comma 1, lett. d, del Codice);

CONSIDERATO inoltre che:

- l'art. 22, comma 8, del Codice prevede che nel trattamento effettuato da soggetti pubblici i "dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi" e che, pertanto, è vietata la diffusione di dati da cui si possa desumere lo stato di malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alla condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici;
- risulta indispensabile adottare idonei accorgimenti nella predisposizione degli atti del sindaco che ordinano la sottoposizione ad accertamento/trattamento sanitario obbligatorio, con particolare riferimento alla necessità di rispettare il divieto di diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute dell'interessato;

ORDINA

1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

2) L'immediato trasferimento/ricovero, per essere sottoposto a:

☒ A.S.O. Accertamento sanitario obbligatorio

☐ T.S.O. Trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera

_____ nato/a a _____

il _____

in _____

nel caso vi sia indisponibilità di posti, ai sensi Circ. Min. Interni n. 3/2001, il paziente verrà trasferito, nel Reparto di S.M. individuato di concerto col responsabile sanitario della struttura suddetta e di seguito indicato.

4) La Polizia Municipale di Bisacchino è incaricata di fornire ogni assistenza e tutela possibile per l'esecuzione della presente ordinanza, ed è autorizzata a prelevare l'ammalato presso il suo domicilio o il luogo nel quale verrà reperito, e assicurare che lo stesso sia condotto al presidio ospedaliero di destinazione, utilizzando in via prioritaria apposita **ambulanza SUE 118/ASP Palermo** e in mancanza, con l'uso di qualsiasi mezzo, anche privato, in caso di necessità. È incaricata altresì di assicurare la sorveglianza dell'infermo in condizioni di sicurezza per sé e per gli altri, adottando, in presenza di comportamenti autolesivi o comunque pericolosi o minacciosi, gli eventuali mezzi di coercizione disponibili e ritenuti necessari per la tutela della sicurezza personale dell'infermo e degli operatori. Potrà altresì richiedere, al bisogno, l'ausilio di altri agenti della Forza Pubblica.

5) l'A.S.P. n. 6 (PA) - Distretto di Corleone - metterà a disposizione della Polizia Municipale, sin dal domicilio del malato o dall'eventuale luogo di accompagnamento, il medico ed il personale paramedico necessario al fine di somministrare le terapie occorrenti e comunque per la continua gestione degli aspetti sanitari e medico-assistenziali.

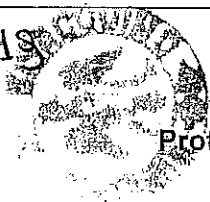
3

Si avverte ai sensi di legge che responsabile del procedimento è il Comandante la Polizia Municipale di Bisacquino dott. Ignazio Bacile - c/o Comando PM – Corso Triona 14 – tel. 0918352998 e fax 0918300129 presso il quale possono essere richiesti gli atti relativi al procedimento.

Chi è sottoposto al trattamento e chiunque vi abbia interesse, può proporre ricorso al Tribunale competente per territorio, contro il provvedimento convalidato dal Giudice Tutelare, entro 30 giorni decorrenti dalla scadenza del termine di cui al 2° comma dell'art. 35 della legge n. 833/1978.

Il presente atto, sottoposto agli obblighi di pubblicazione, dovrà essere reso noto mediante pubblicazione all'albo pretorio online del Comune di Bisacquino, **con omissione e cancellazione idonea a rendere illeggibili e non reperibili in rete a mezzo motori di ricerca etc., tutte le sue parti scritte in grassetto corsivo sottolineato.**

Dalla Residenza Municipale, li 24-10-2019



IL SINDACO

Prof. F.sco Tommaso DI GIORGIO

Nota Alfano

Struttura ospedaliera: PRESIDIO OSPEDALIERO "DEI BIANCHI" DI CORLEONE (PA)

Il sottoscritto dichiara che in data 24/10/2019 è stato qui accolto, per i motivi indicati nella presente ordinanza, 104 | 19 Sig. [REDACTED] inviato dal Sindaco del Comune di Bisacquino (PA).

FIRMA DEL RESP. STRUTTURA

[Signature]

Struttura ospedaliera: PRESIDIO OSPEDALIERO "DEI BIANCHI" DI CORLEONE (PA)

Il sottoscritto dichiara che in data _____ non è stato possibile accogliere il **paziente**, per indisponibilità di posti, per cui si concorda col personale operante il suo trasferimento presso la struttura sanitaria: _____ sita a _____.

FIRMA DEL RESP. DELLA STRUTTURA

Struttura ospedaliera: _____

Il sottoscritto dichiara che in data _____ è stato qui accolto, per i motivi indicati nella presente ordinanza, _____ | _____ Sig. _____ inviato dal Sindaco del Comune di Bisacquino (PA).

FIRMA DEL RESP. STRUTTURA